



Ministero Istruzione dell'Università e della Ricerca
 Istituto Tecnico Economico Statale "Jacopo Barozzi"
 v.le Monte Kosica, 136 - 41121 Modena - tel 059 241091- telefax 059 234962
 e-mail motd03000t@istruzione.it C.F. 80010110361



FONDI
 STRUTTURALI
 EUROPEI



Circolare interna n. 162 /17
 Prot. 9970/01.G.01

Modena, li 27/11/2017

**A tutte le lavoratrici dell'Istituto Scolastico
 Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
 Sito web d' Istituto**

OGGETTO: Tutela delle lavoratrici -

Considerato che in data 26/03/2001 è stato emanato il *Decreto Legislativo del Governo n.151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n.53"*

Visto che, ai sensi del *Dlgs 81/2008 si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato* e quello delle ditte in appalto, sia pubblici che privati, che svolge attività presso le strutture della scuola, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli **studenti dei corsi**, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio.....";

si ricorda a tutte le lavoratrici dell'istituto scolastico, ivi comprese le lavoratrici tirocinanti, la necessità di informare il Datore di Lavoro del proprio stato di gravidanza, non appena accertato, informazione che risulta anche obbligatoria in caso di attività che comportano esposizioni a radiazioni ionizzanti (artt.6,8, D.Lvo 151/01).

A seguito di tale informazione, nell'ambito e agli effetti della valutazione dei rischi di cui all'art.28 del *DLgs 81/2008 il Datore di Lavoro individua e valuta specificatamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici interessate*, in particolare quelli derivanti da esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, a processi o a condizioni di lavoro pericolosi, faticosi e insalubri (art. 11, D.Lvo 151/01) per adottare le misure necessarie i rischi siano eliminati, modificandone, ove necessario, le condizioni e l'orario di lavoro durante la gravidanza e fino ai sette mesi di età del figlio (artt.7, 12, D.Lvo 151/01).

Tali provvedimenti si adottano anche per le lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età (art.6).

Si fa, inoltre, presente che le lavoratrici gestanti, fermo restando quanto detto, hanno comunque "la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, a condizione che il Medico Specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro" (art. 20, D.Lvo 151/01).

Si fa presente che la mancata comunicazione da parte delle lavoratrici interessate al Datore di Lavoro comporta loro un'assunzione di responsabilità, in quanto verrebbero a mancare le informazioni necessarie per aggiornare la valutazione dei rischi connessa alle rispettive attività lavorative.

Si allega copia della documentazione da inviare al datore di lavoro, debitamente firmata dalla lavoratrice interessata. Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti, il SPP invia distinti saluti.

La presente comunicazione costituisce atto ufficiale ai fini della formazione e informazione dei lavoratori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Lorella Marchesini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993

**AL DIRIGENTE SCOLASTICO
AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
DELL'ITES "J.BAROZZI"**

La sottoscritta _____

in servizio presso _____

in qualità di _____

INFORMA, ai sensi del *D.Lvo 151/01, art.6, comma 1 e dell'art.8, comma 2*, il Datore di Lavoro

per il seguito di competenza.

Allega alla presente il certificato medico rilasciato dal Medico Specialista Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.

Modena, li _____

Firma
